

**INFORMAZIONI SULLA BANCA****BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO  
CREDITO COOPERATIVO**

Via Perlena 78 - 36030 Fara Vicentino (VI)

Tel.: 0445/800800 - Fax: 0445/800888

Email: info@bancasangiorgio.it Sito internet: www.bancasangiorgio.it

Registro delle Imprese C.F. P.IVA 00232120246

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4302.6.0 - cod. ABI 08807

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A161113

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

**CHE COS'E' IL CREDITO DI FIRMA**

Con il credito di firma la banca si impegna ad assumere o a garantire un'obbligazione di un terzo.

In particolare, se la banca autorizza il cliente a mettere o a fare emettere tratte su di essa e si impegna ad accettarle, essa concede un credito di accettazione; se la banca garantisce l'obbligazione del cliente, essa apre un credito di avallo, nel caso in cui la garanzia sia data firmando per avallo una cambiale, oppure un credito di fideiussione, se la garanzia è data in altra forma.

Con le aperture di credito di firma, la banca si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta o garantita per conto del cliente nell'ipotesi in cui questi sia insolvente alla scadenza. Nei crediti di firma assumono particolare rilievo le c.d. fideiussioni passive, cioè quelle prestate dalla banca a favore di un terzo nell'interesse di un proprio cliente.

Si distinguono:

- garanzie a fronte di prestazioni "di fare": garantiscono al beneficiario l'esecuzione di una prestazione, per esempio la consegna di un certo quantitativo di merce entro una certa data;
- garanzie a fronte di prestazioni "di dare": garantiscono al beneficiario l'erogazione di una somma di denaro, per esempio il pagamento di un corrispettivo a fronte di una fornitura di merce;
- garanzie Italia: è la situazione in cui tutte e tre le parti interessate (Banca, Cliente, Beneficiario) sono residenti;
- garanzie estero: si tratta di garanzie rilasciate per conto di residenti / non residenti a favore di non residenti o di garanzie rilasciate per conto di non residenti a favore di residenti.

**Principali rischi tipici (generici e specifici)**

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- in caso di pagamento della garanzia rilasciata dalla banca, restituzione alla banca stessa di quanto corrisposto a seguito dell'escussione.

**CONDIZIONI ECONOMICHE**

SPESE DI ISTRUTTORIA	MAX. € 250,00
COMMISSIONE MASSIMA	3%
RECUPERO SPESE DI BOLLO	COME DA VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE

**RECESSO E RECLAMI****Recesso dal contratto**

Qualora l'ordinante si renda inadempiente alle obbligazioni assunte con il presente contratto ovvero a qualsiasi altra obbligazione verso la Banca nonché nelle ipotesi di cui all'art. 1186 c.c. ovvero al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito, è espressamente riconosciuta alla Banca la facoltà

recedere senza preavviso dal presente contratto.

In caso di recesso, fermo restando che non possono aver luogo nuovi utilizzi dell'affidamento, e, in ogni altro caso, a semplice richiesta della Banca, il Cliente è tenuto a liberare la Banca stessa dalle obbligazioni nascenti dalle garanzie prestate o dagli impegni assunti oppure, ove ciò non sia possibile, è obbligato a costituire immediatamente presso la Banca un deposito cauzionale in titoli o in denaro di ammontare corrispondente a quello delle citate obbligazioni, anche se non ancora scadute, comunque idoneo ad assicurare il soddisfacimento delle eventuali ragioni di credito vantate dalla Banca medesima in via di regresso, fatta salva la successiva restituzione al Cliente di quelle somme che la Banca non potesse essere più chiamata a corrispondere in relazione ai medesimi impegni/garanzie.

Ove la Banca lo consenta espressamente, il Cliente, In alternativa alla costituzione del deposito cauzionale, è tenuto a prestare o a procurare a favore della Banca adeguate garanzie reali e/o personali, anche in aggiunta o ad integrazione di quelle già fornite, al fine di assicurare il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso.

### **Tempi massimi di chiusura**

A fronte della richiesta del Cliente di estinzione del rapporto la Banca si impegna a dar corso alla richiesta entro massimo 10 giorni lavorativi dalla riconsegna della fidejussione o della lettera liberatoria da parte del beneficiario.

### **Reclami**

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (via Perlina, 78 – 36030 San Giorgio di Perlina – VI) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Qualora per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta entro i 30 giorni ed intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Riferimenti:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. *Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)*

Qualora per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

## LEGENDA

Avallo	Responsabilità solidale assunta con la firma dal garante cambiario o avallante per l'obbligo del vero e proprio debitore cambiario.
Fideiussione	Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio) garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.

**FOGLIO INFORMATIVO**  
**CREDITI DI FIRMA**

Cessione di credito	Contratto col quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto)
Cessione pro solvendo	Il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento.
Commissione per revisione fidi	Commissione per la verifica periodica circa la permanenza delle condizioni di merito di credito applicata trimestralmente in misura fissa per scaglioni di importo considerando il totale degli affidamenti in essere.
Compensazione	Rappresenta l'estinzione, tra due soggetti, di due debiti reciproci: è legale se si tratta di debiti ugualmente determinati nel loro ammontare ed esigibili. E' volontaria nel caso in cui le parti concordano di procedere alla compensazione dei debiti reciproci anche se non ricorrono le condizioni della compensazione legale.
Garanzia bancaria	Impegno irrevocabile di una banca ad effettuare un pagamento qualora un terzo non esegua una determinata prestazione. Le garanzie vengono assunte dalla banca principalmente in relazione a operazioni di importazione ed esportazione. I più importanti tipi di garanzia bancaria sono la garanzia di offerta, di adempimento, la garanzia per la restituzione di un pagamento parziale anticipato, la garanzia di pagamento
Giustificato motivo	Evento di ordine generale che comporta per la Banca la necessità di modificare determinate clausole contrattuali e/o condizioni economiche applicate.
Informativa Precontrattuale	Si tratta di un documento previsto dalla normativa sulla Trasparenza Bancaria che rappresenta un esemplare del contratto idoneo per la stipula che i clienti possono richiedere alle banche.
Insolvenza	Situazione in cui il debitore non è più in grado di far fronte alle obbligazioni assunte
Nota di pegno	E' un documento rilasciato dai magazzini generali al depositante che attesta il possesso delle merci ed il diritto a ritirarle Spese di Istruttoria Esame di concedibilità e/o di revisione di un fido
Valuta	Moneta di una nazione. Nella maggior parte dei casi viene utilizzato per indicare solo le monete estere